



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

COMUNE DI SALERNO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

SETTORE TRIBUTI



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.....	4
Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.....	4
Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti.....	5
Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	5
Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione.....	5
Art. 6 - Occupazioni d'urgenza.....	6
Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.....	6
Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione....	7
Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione.....	7
Art.10 - Obblighi del concessionario.....	7
Art.11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.....	8
Art.12 - Costruzione gallerie sotterranee.....	8

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art.13 - Classificazione del Comune.....	10
Art.14 - Suddivisione del territorio in categorie.....	10
Art.15 - Tariffe.....	10
Art.16 - Soggetti passivi.....	10
Art.17 - Durata dell'occupazione.....	11
Art.18 - Criterio di applicazione della tassa.....	11
Art.19 - Misura dello spazio occupato.....	11
Art.20 - Passi carrabili.....	12
Art.21 - Autovetture per trasporto pubblico.....	12
Art.22 - Distributori di carburante.....	12
Art.23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.....	13
Art.24 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento.....	13
Art.25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari.....	13
Art.26 - Maggiorazioni della tassa.....	14
Art.27 - Riduzioni della tassa permanente.....	14
Art.28 - Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa.....	15
Art.29 - Riduzione tassa temporanea.....	15
Art.30 - Esenzione dalla tassa.....	16
Art.31 - Esclusione dalla tassa	17
Art.32 - Sanzioni.....	17
Art.33 - Versamento della tassa.....	18
Art.34 - Rimborsi.....	18
Art.35 - Ruoli coattivi.....	19
Art.36 - Norme transitorie.....	19
Art.37 - Entrata in vigore.....	20
Art.38 - Validita'.....	20



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco o suo delegato su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 107 dello statuto comunale, le autorizzazioni a contenuto vincolato, sono rilasciate da funzionario responsabile previsto dall'art. 54 del D.lgs n. 507/1993.

Tale funzionario e' nominato dal Sindaco su proposta del Direttore del Settore Tributi.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 40, commi 1 e 2).

Per il principio dell'autonomia funzionale, le domande di occupazione per l'esercizio del commercio, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante, sono evase dal Settore Annona; le restanti competono al Settore Tributi.

2. Ogni domanda deve contenere le generalita' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, recapito telefonico e fax se disponibile, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure, i motivi e la durata dell'occupazione, le modalita' dell'uso nonche' la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonche' a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprieta'.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovra' essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potra' richiedere un deposito cauzionale nella misura che sara' stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiedera' ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno venti giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che si fermano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate:

- la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 40, comma 2).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno venti giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 40, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno dieci giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione e/o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei quindici giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 40, comma 2).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro (art. 41).

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla 2a classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in cinque categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente Regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 80 per cento;
- terza categoria 60 per cento;
- quarta categoria 40 per cento;
- quinta categoria 30 per cento.

Art. 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione:

le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle cinque categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene cosi' stabilita la superficie su cui determinare il tributo.



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

Art. 20 Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

Art. 21 Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22 Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tassa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti fasce orarie:

1) 08 - 16;

2) 16 - 08;

3. Per le occupazioni temporanee si applica:

- fino a 14 giorni tariffa intera;

- oltre 14 giorni 50 per cento di riduzione;

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa e' determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2 - bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non gia' assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e' dovuta una tassa nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

3. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 47 del Dlgs 507/93 e successive modifiche comprese quelle del Comma 2-bis, la tassazione e' graduata nell'ambito delle categorie di importanza del territorio Comunale stabilite dal presente regolamento.



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, difatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4 per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' quella ordinaria.

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento applicando a tale maggiore superficie la tariffa ordinaria.
- 2) Ai sensi dell'art. 44, comma 1 lett. c, per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 30 per cento.
- 3) Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta al 30 per cento.
- 4) Ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa e' ridotta al 50 per cento.
- 5) Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa e' calcolata fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa e' calcolata in ragione del 10 per cento.
- 6) Ai sensi dell'art. 44, comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente Regolamento e per una superficie massima di 10 mq., su espressa richiesta degli aventi diritto e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria e' ridotta al 40 per cento.
- 7) Ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa e' ridotta al 40 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto.

- 8) Ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa e' ridotta al 50 per cento.
- 9) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune la tariffa e' diminuita del 30 per cento in tutte le categorie .

Art. 28

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:
 - comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 30 per cento .
 - comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - comma 6 - Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, la tariffa e' diminuita del 30 per cento



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

in tutte le categorie.

- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30 per cento in tutte le categorie.
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Art. 30

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga a seguito di preventiva autorizzazione e nel rispetto delle prescrizioni dettate;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati,



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

- scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 31

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 32

Sanzioni

Soprattasse

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

Art. 33 Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35 Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 29 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36 Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, e' dovuta come segue, ai



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

sensi dell'art. 56:

- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
- c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
- d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalita' ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi del l'art. 46 della legge n. 142/90, e' pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 38

1. Il presente Regolamento ha validita' dall'1.1.1994 .

re-bill



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA
(art.42 comma 3 del D.Lvo 15 novembre 1993 n.507)

Renzo Longobardi



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

L'art.19 del regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabilisce la loro classificazione in 5 (cinque) categorie .
Tale classificazione descritta graficamente sulla unita planimetria viene di seguito specificata:

- 1) Sono calssificate di prima categoria gli spazi ed aree pubbliche comprese nella zona perimetrata-planimetricamente-in colore viola.

La perimetrazione risultante e' la seguente :

Partendo dalla Villa Comunale con inclusione di via G.D'Agostino ed esclusione di piazza Umberto I°.si prosegue per via L.mare Trieste dall'incrocio con via Molo Manfredi escluso.tutti i viali del lungomare fino a piazza della Concordia inclusa per continuare con il L.mare C.Tafari fino all'altezza dei campi da tennis(semaforo).con esclusione di via La Carnale e via A.Carella.

Da via M.Testa con esclusione di via De Iacobis G.e via Torrione,si prosegue per via S.Mobilio,via S.Baratta fino all'incrocio con via Irno esclusa,si continua per il ponte di via Nizza ,via M.Fabio, via S.G.Bosco fino a largo A.Sinno incluso con esclusione di via S.Calenda.Continuando per via A.Manganario,via G.Cervantes,via G.Seripando,via La Mennolella,via V.Laspro,via P.I.Rufolo,via Urbano II°,via Pio XI,via Risorgimento fino all'altezza del distributore Q/8,via P.Sichelgaita,via C.Sorgente con esclusione di via S.De Renzi,via S.Eremita,via M.Polito,via M.Vernieri,fino all'incrocio con Pza Portarotese esclusa,via Arce,via S.Michele,via Porta Elina,pza Portanova,via Portanova,via Roma fino all'incrocio di via G.D'agostino inclusa .

Provv. Sup. Sp. Salerno



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

- 2) Sono classificate di seconda categoria gli spazi ed aree pubbliche nelle due zone (A - B) perimetrare planimetricamente in colore giallo.

La perimetrazione risultante e' la seguente :

- A -

Partendo da via La Carnale e via Carella si prosegue per i L.mari Marconi, Colombo, via Leucosia, via Gen. Clark e via S. Allende fino all'incrocio con via Acquasanta inclusa .
Risalendo via Acquasanta fino alla sottostante zona del rilevato ferroviario che ripercorrendo a ritroso per tutta la citta' fino all'incrocio di via Torrione inclusa con via S. Mobilio esclusa.

- B -

In questa 2ª categoria, fara' parte anche una porzione di centro storico situata sul lato occidentale della 1ª categoria, cosi' delimitata :

Pza Portarotese, Lgo Plebiscito, via R. Guarna, via Tasso, via dei Canali, via Dogana Vecchia, Lgo Campo, via Portacatena, Pza M. Luciani, via Roma esclusa, vco Giudaica, pza S. Agostino, Lgo Dogana Regia, via Masuccio Salernitano fino all'incrocio di via portanova esclusa, via ruggi D'Aragona, via Mercanti, via Castel Terracena, via Iannelli, via S. Michele, via Genovesi A., via Bastioni con ritorno a pza Portarotese .

Gen. Luigi Di Stefano



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

- 3) Sono classificate di terza categoria gli spazi ed aree pubbliche compresi nella zona perimetrata - planimetricamente - in colore azzurro .

La perimetrazione risultante e' la seguente :

Partendo da via Irno,incrocio con via S.Baratta esclusa,si prosegue per via C.Capone,pza M.Galdi,via G.P.Leto,via F.Spirito,via N.Buonservizi,via A.Conforti inclusa,via M.Pagano,via Pepe,via Filzi,via dei Casali,Calata S.Vito,via R.Cavallo,via Lettieri,via A.Trucillo,via G.Albano,via F.Crispi,via S.Calenda,via Cupa Calenda,pza A.Sinno esclusa ,via M.Iannicelli,via F.Prudente,via P.Vocca,via E.Caterina,via Nizza(ponte) esclusa per ritornare all'incrocio di via Irno con via S.Mobilio.cioe' Lgo S.Faiella,si prosegue per via A.Capone,via A.Guglielmini,via Greco,via Cacciatori dell'Irno esclusa,via Rota,via G.Pecori,via A.Napolitano,via Farina,via F.G.Montecorvino,via E.De Crescenzo,via Romaldo A.,via L.Petrone,via F.Della Monica,via S.Passaro,via L.Orofino esclusa,via C.Vestuti inclusa e tutta la zona soprastante il rilevato ferroviario fino alla SS.18 S.Leonardo altezza OO.RR. Andando a ritroso per via SS.18 ci si immette in via marchiafava,via S.Eustachio,via S.Margherita incrocio con la tangenziale inclusa,tutte le vie del Q/2,via Zoccoli,via Giovi Bottiglieri,via Belvedere fino a ritornare a Lgo S.Faiella.

Per. Luigi S. ...



Comune di Salerno

RIPARTIZIONE TRIBUTI

- 4) Sono classificate di quarta categoria gli spazi ed aree pubbliche compresi nella zona perimetrata - planimetricamente - in colore arancione.

La perimetrazione risultante e' la seguente :

Partendo da via Risorgimento a partire dall'altezza del distributore di carburante Q/B, via provinciale per Croce, via G. Paesano, via A. Gatto, Ple S. Leo, via Circumvallazione, via B. Croce, via Indipendenza esclusa, via Sabatini A., via Ligea, via Porto, via Molo Vecchio, via Molo Manfredi, pza Umberto I, via S. Lista, esclusa pza M. Luciani e via Indipendenza .

- 5) Sono classificate di quinta categoria gli spazi ed aree pubbliche compresi nella zona perimetrata - planimetricamente - in colore bianco .

La perimetrazione risultante e' la seguente :

Tutto il rimanente territorio non delimitato nelle quattro categorie e' inserito nella 5ª categoria .

Luigi S. S. S. S.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 04 ottobre 1995 e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al 19 ottobre 1995.

IL SEGRETARIO GENERALE FF

li' 02 Ottobre 1995

MAROTTA Felice

Copia conforme all' originale rilasciata in carta semplice ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA

A) Adeguare alla vigente normativa e per i motivi indicati in premessa il regolamento per l'applicazione della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche nel modo seguente :

- 1) Art.4 Comma 2 :
 - a) nel primo periodo la parola "sostano" e' sostituito dalle parole "si fermano";
 - b) e' soppresso il 2° periodo da "La sosta" a "cinquecento metri".
- 2) Art.17 Comma 1 lett.a: si sopprimono le parole " e/o Autorizzazione " .
- 3) Art.19 Comma 3: si sopprimono le parole " purché' aggettanti almeno cinque centimetri dal vivo del muro".
- 4) Art.20: si sopprime l'intero Comma 2 .
- 5) Art.25 Comma 2 quarto rigo: si sopprime la parola "annuale" e si aggiunge inoltre il seguente Comma n.3 " Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui all'art.47 del Dlgs n.507/93 e successive modifiche comprese quelle del Comma 2-bis, la tassazione e' graduata nell'ambito delle categorie di importanza del territorio Comunale stabilite dal presente regolamento" .
- 6) Art.27 Comma 2: le parole "al 30% " sono sostituite con le parole " del 30% " .
- 7) Art.27 si aggiunge il Comma 9: " Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune la tariffa e' diminuita del 30% in tutte le categorie".
- 8) Art.29 Comma 2/c: le parole " al 30% " sono sostituite con le parole "del 30% "
- 9) Art.30 Comma 2: si sopprime il punto a) relativo al commercio itinerante ambulante .
- 10) Art.32: si sopprime l'intero Comma 2 dalla parole " Pene pecunarie " alle parole "... sanzioni irrogate " .
- 11) Art.38: l'intero articolo viene cosi' modificato : "Il presente regolamento ha validita' dall'1.1.1994"

Del che è verbale.

IL SINDACO
F/to: De Luca

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: Salvatore

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà
il 16/10/1995 e durerà per 15 giorni consecutivi
fino al 31/10/1995.
Lì, 13/10/1995

IL SEGRETARIO GENERALE
F/to: Salvatore

=====

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo per
l'incoltro alla Sezione Provinciale di Salerno del Comitato
Regionale di Controllo, ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI SALERNO
RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI
Il Sindaco Generale, Viss. P. N. N. del Measo Comu-
nificata che la presente deliberazione è stata pubblica-
ta con le riserve per il termine sopra indicato.
Il nota di iscrizione è stata emanata dal Comitato Regionale
di Controllo, Sezione di Salerno - Prot. N. 26066
del 4/11/95 nella seduta del 3/11/95
Prot. N. 20 con deliberazione N. 319
N. O. salvo le determinazioni alla Direzione Centrale Finanze
Provincia, la presente deliberazione è diventata esecutiva
a partire dal 10/11/95
Salerno, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Luosette

Alle Direzione Centrale Finanze
Locale nel Ministero delle Finanze.